



Modernised EU Social Security Coordination


La nuova regolamentazione comunitaria

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA'




Disposizioni in materia di prestazioni malattia – maternità – paternità assimilate

**Le disposizioni in materia
sono contenute**



nel titolo III (**articoli da 17 a 35**)
del regolamento (CE) n. **883/2004**,
come modificato dal regolamento
(CE) n. **988** del 16 settembre 2009



nel titolo III (**articoli da 22 a 32**) e
negli articoli **da 62 a 69**
del regolamento di applicazione (CE)
n. 987 del 16 settembre 2009



Prestazioni in natura e in denaro

L'erogazione delle prestazioni in natura è di competenza del

Ministero della Salute


L'erogazione delle prestazioni in denaro è di competenza del

INPS – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale



Totalizzazione dei periodi di assicurazione

Per le prestazioni in denaro di malattia e/o maternità, il cui diritto è subordinato ad uno specifico requisito di contribuzione e/o di assicurazione



Il requisito richiesto se necessario può essere perfezionato con il cumulo dei periodi maturati negli altri Stati membri


art. 6 reg. 883/2004

PAPER SEDs S040–S041




Totalizzazione dei periodi di assicurazione


Prestazioni di malattia



Prestazioni antitubercolari



Cure balneo - termali




Prestazioni economiche di
malattia a favore dei lavoratori
a tempo determinato




Totalizzazione dei periodi di assicurazione

Prestazioni di maternità



Assegno di maternità a carico dello Stato



Prestazioni di
maternità

Operai agricoli a
tempo determinato

Lavoratori domestici



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

In caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

La persona assicurata e i suoi familiari

hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'Istituzione competente in base alla legislazione che essa applica

art. 21 par.1 reg. 883/2004



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Se la legislazione dello Stato membro competente richiede un certificato per fruire di prestazioni in denaro

La persona assicurata

chiede al medico dello Stato membro di residenza di attestare l'incapacità

trasmette la certificazione all'Istituzione competente entro il termine previsto dalla legislazione che detta Istituzione applica

art. 27 reg. 987/2009



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati d'incapacità al lavoro

La persona assicurata

si rivolge direttamente
all'Istituzione del luogo di residenza


detta Istituzione procede immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro ed alla compilazione del certificato

art. 27 reg. 987/2009




Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

La persona assicurata in Italia che venga colpita da evento morboso nel periodo di dimora o di residenza in un altro Stato membro



è tenuta a rivolgersi al medico dello Stato membro di dimora o di residenza per ottenere la prescritta certificazione



nei termini e con le modalità previste dalla legislazione italiana, dovrà trasmettere detta certificazione alla sede INPS e al datore di lavoro



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Se il medico curante nello Stato membro di dimora o di residenza non è abilitato ovvero non è tenuto al rilascio della certificazione

chiede la certificazione all'Istituzione del luogo di residenza o di dimora che

La persona assicurata

accerta l'incapacità tramite un medico da essa incaricata e trasmette la certificazione all'Istituzione competente



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Il lavoratore comunitario colpito da evento morboso durante la residenza o dimora in Italia

invia, se previsto dalla legislazione cui è soggetto, la certificazione all'Istituzione competente oppure

presenta detto certificato e la domanda di prestazione all'ASL di competenza

l'ASL invierà la domanda e il certificato all'Istituzione estera competente

PAPER SED S055



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

L'Istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora

su richiesta dell'Istituzione competente, procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata

trasmette all'Istituzione competente il referto del medico che effettua il controllo e le informazioni relative ai costi sostenuti


art. 27 reg. 987/2009

PAPER SEDs S063 - S064 - S065




Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

L'Istituzione competente



potrà richiedere controlli sullo *status* d'incapacità all'Istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora ovvero a un medico di fiducia



salvo che non vi sia un accordo tra le Istituzioni interessate, eroga direttamente al lavoratore le prestazioni in denaro spettanti

art. 27 reg. 987/2009



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Le Sedi saranno tenute agli adempimenti previsti per

l'Istituzione competente

per gli assicurati in Italia che si ammalino in un altro Stato membro

Le ASL saranno tenute agli adempimenti previsti per


l'Istituzione del luogo di residenza o di dimora

per gli assicurati in un altro Stato membro che si ammalino in Italia



Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro

Il certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'Istituzione



hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente

art. 27 par. 8 reg. 987/2009



Prestazioni ai pensionati

L'articolo 10 del regolamento di base sancisce il divieto di cumulo delle prestazioni di uguale natura riferite a uno stesso periodo

nel caso di persone titolari di pensione a carico di più Stati membri

le prestazioni in denaro sono erogate

dall'Istituzione competente dello Stato membro cui fa carico il costo delle prestazioni in natura

art. 29 reg. 883/2004



Prestazioni ai pensionati - regole di priorità

Nel caso di persone titolari di pensione a carico di più Stati membri

Le prestazioni in denaro sono dovute in ordine di priorità ai sensi della legislazione

dello Stato di residenza se è titolare di pensione a carico di tale Stato

Se non è titolare di pensione a carico dello Stato di residenza ai sensi della legislazione

dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto

dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo



Prestazioni ai pensionati a carico dell'assicurazione italiana

**Il titolare di pensione a carico dell'Italia
residente in un altro Stato membro**

se ai sensi della legislazione dello
Stato di residenza non matura
il diritto ad alcuna prestazione

le prestazioni antitubercolari restano
a carico dell'assicurazione italiana
come se il pensionato risiedesse in Italia



Prestazioni ai pensionati a carico dell'assicurazione italiana

Il titolare di pensione a carico dell'Italia e di un altro Stato membro residente in un terzo Stato membro

Se ai sensi della legislazione dello Stato di residenza non matura il diritto ad alcuna prestazione

le prestazioni antitubercolari restano a carico dell'assicurazione italiana se in Italia risulti perfezionato il periodo di assicurazione più lungo ovvero se il pensionato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione italiana



Prestazioni ai pensionati

Il titolare di pensione a carico di uno o più Stati membri residente in un terzo Stato membro

Se ai sensi della legislazione dello Stato di residenza matura il diritto alla prestazione solo perché risiede in tale Stato

le prestazioni antitubercolari restano a carico dello Stato che eroga la pensione

Stato con il periodo di assicurazione più lungo ovvero Stato di ultima assicurazione




Prestazioni ai pensionati a carico dell'assicurazione italiana


Il titolare di pensione a carico dell'Italia e di un altro Stato membro residente in un terzo Stato membro

Se ai sensi della legislazione dello Stato di residenza matura il diritto alla prestazione solo perché risiede in tale Stato


le prestazioni antitubercolari restano a carico dell'assicurazione italiana se in Italia risulti perfezionato il periodo di assicurazione più lungo ovvero se il pensionato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione italiana




Prestazioni in natura ai pensionati assistenza sanitaria




I costi per l'assistenza sanitaria ai pensionati e ai loro familiari sono a carico dello Stato che eroga la pensione se questo è anche lo Stato di residenza



In assenza di copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione




In caso di corresponsione di più pensioni i costi sono a carico dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo




Prestazioni in natura ai pensionati assistenza sanitaria a carico dell'Italia


**Presupposti per beneficiare dell'assistenza
sanitaria a carico dello Stato italiano sono**





la residenza in uno Stato comunitario



la fruizione di una pensione erogata
da un Istituto previdenziale italiano



l'assenza del diritto all'assistenza
sanitaria a carico di altro Stato membro



Prestazioni in natura ai pensionati assistenza sanitaria - modalità procedurali

Le Sedi dovranno fornire le informazioni in merito alla situazione pensionistica delle persone interessate compilando le sezioni dei PAPER SEDs relative ai dati di propria competenza

PAPER SED S071

PAPER SED S072

PAPER SED S073



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace





Definizioni

Per *"prestazioni in natura"* s'intendono

"ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata"

